

STATUTO

TOTOWN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRUSCIANO NA VIA VITTORIO
VENETO 105

Numero REA: NA - 1059152

Codice fiscale: 09806791217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " alla Raccolta n. 5324

S T A T U T O

DELLA COOPERATIVA SOCIALE

"TOTOWN SERVICE Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione

E' costituita, ai sensi della legge 381/91 e del D.lgs. 460/97 la Società Cooperativa Sociale denominata **"TOTOWN SERVICE Società Cooperativa a Responsabilità Limitata"**.

Art. 2 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di **Brusciano (NA)**, alla Via Vittorio Veneto n. 105.

In caso di successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.

3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia, sia all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Durata

La cooperativa ha durata sino al **31 dicembre 2070** e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In mancanza sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo, in tal caso, il diritto di recesso dei soci, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi mezzo che as-

sicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della società.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 5 - Preambolo, Scopo e Oggetto

5.1 Preambolo - Scopo

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991 ha scopo mutualistico, non di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, mediante:

A) La gestione di attività culturali e artistiche, di attività ricreative e di socializzazione, di servizi socio-sanitari ed educativi;

B) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali, turistiche o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

Il suo scopo è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni dei cittadini italiani o extracomunitari o apolidi più svantaggiati o di disagio sociale per assisterli e facilitarne il reinserimento nel tessuto sociale.

Dette attività di tipo A) e di tipo B), pur avendo una connessione tra di loro, verranno gestite distintamente dal punto di vista amministrativo, al fine delle agevolazioni fiscali-contributive dei relativi settori in questione.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democrazia, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di Enti con finalità solidaristiche attuando in questo modo - grazie all'apporto

dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e, soprattutto, per disciplinare i rapporti tra Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La Cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali.

5.2 Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento ex art. 2516 c.c.

5.3 La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.-

5.4 La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò stesso l'Assemblea potrà decidere di aderire ad una delle associazioni nazionali che rappresentano il movimento cooperativo, ai suoi organismi periferici, provinciali o regionali, nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

5.5 L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali e ricorrendone i presupposti, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità prevalente.

5.6 Oggetto. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le seguenti attività di tipo A) e di tipo B) ex legge 381/91:

1. Svolgimento di azioni rivolte allo sviluppo locale;
2. Attività di musei;
3. Attività di educazione ambientale, agricola, culturale,

	storica e sociale stimolando le comunità locali alla cittadi-	
	nanza attiva;	
	4. Animazione educativa territoriale: gestione ed animazio-	
	ne di spazi pubblici e privati destinati ad attività cultu-	
	rali, ricreative, educative e di aggregazione per il tempo	
	libero;	
	5. Attività di integrazione culturale e sociale, rivolte	
	in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigra-	
	te (comunitarie ed extracomunitarie), assistenza e tutela de-	
	gli stranieri e degli apolidi, con particolare attenzione al-	
	le donne straniere;	
	6. Attività di formazione, di ricerca, di rilevazione ed e-	
	laborazione dati;	
	7. Progettazione, gestione ed erogazione di servizi so-	
	cio-ricreativi ed educativi tra i quali centri giovani, in-	
	formagiovani, ludoteche, musei e biblioteche, centri estivi	
	per ragazzi, anziani, portatori di handicap e immigrati; ge-	
	stione di case per ferie;	
	8. Attività che perseguono fini culturali o ricreativi e in	
	particolare la gestione, di musei di qualsiasi genere: musei	
	d'arte, di gioielli, di mobili, di costumi, della ceramica,	
	di argenteria, musei di storia naturale, musei della scienza	
	e della tecnica, musei storici inclusi i musei militari, al-	
	tri musei specializzati, musei all'aperto;	
	9. Attività di promozione della cultura della solidarietà,	
	della giustizia, della pace, della non violenza; sensibiliz-	
	zazione e azione sulle tematiche della legalità, ivi compre-	
	sa la gestione per fini sociali di beni confiscati alla mala-	
	vita;	
	10. Attività di accompagnamento, sostegno e crescita motiva-	
	zionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti	
	dello sfruttamento, del lavoro sommerso, favorendo, in colla-	
	borazione con famiglie, scuola, comunità ecclesiale, associa-	
	zionismo, e altre agenzie educative, l'inserimento degli	
	stessi;	
	11. Progettazione e gestione di servizio riabilitativo occu-	
	pazionale diurno rivolto a detenuti, ex detenuti, soggetti	
	con patologia psichiatrica, disabili fisici e intellettivi,	
	alcool dipendenti, tossicodipendenti e persone che vivono in	
	situazione di devianza ed emarginazione sociale;	
	12. Progettazione e gestione del servizio riabilitativo occu-	
	pazionale, formativo e di socializzazione rivolto a detenuti	
	all'interno degli istituti	
	di pena;	
	13. Gestione di attività occupazionali diverse finalizzate	
	al reinserimento sociale e lavorativo;	
	14. Progettazione, realizzazione, pubblicizzazione e commer-	
	cializzazione di prodotti, servizi e iniziative varie in	
	un'ottica di valorizzazione e tutela del patrimonio cultura-	
	le e ambientale;	
	4	

15. Progettazione e gestione di servizi di formazione, informazione, sensibilizzazione, promozione ed educazione sui temi della dipendenza, della detenzione, del disagio, dell'inclusione sociale e lavorativa, della tutela e valorizzazione del patrimonio, culturale, ambientale;

16. Promozione e istituzione di centri di ricerca e di studio, inerenti o complementari agli obiettivi della cooperativa; realizzazione, traduzione, diffusione e vendita di pubblicazioni, riviste e libri attinenti agli ambiti di intervento della cooperativa. organizzazione di mostre, manifestazioni culturali, seminari e convegni;

17. Progettazione, gestione ed erogazione di attivita' di formazione, aggiornamento e riqualificazione, di orientamento professionale, scolastico e lavorativo, avvalendosi di consulenze interne ed esterne alla cooperativa.

18. Promozione e organizzazione nell'ambito socio-sanitario e scolastico di interventi pedagogici con connotazione formativa, informativa, preventiva, di riabilitazione, riqualificazione ed aggiornamento sensibili alla promozione dell'individuo e degli operatori, nella valorizzazione delle potenzialità di crescita;

19. Consulenza anche alla pubblica amministrazione nell'ambito dei fondi strutturali e dei programmi comunitari ed in particolare;

20. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a.t.i. o associazioni temporanee di scopo, per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potrà richiedere e utilizzare le provviste disposte dall'UE, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La società potrà promuovere e aderire a consorzi di cooperative di produzione e lavoro e a quelli indicati nell'art. 2602 e ss. cc., ed a quelle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. La cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. la cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, università, scuole di ogni ordine e grado anche internazionali al fine di promuovere corsi di formazione, aggiornamento, stage e master sia di primo sia di secondo livello riferiti a tutti gli ambiti descritti nell'oggetto sociale, e specificatamente in ambito socio-sanitario agricolo e ambientale.

21. La società potrà svolgere tutte le altre attivita' commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali,

accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazio-

ne delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purchè non nei confronti del pubblico e purchè tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

5.7 Collaborare allo sviluppo e rafforzamento del movimento cooperativo. Tale scopo potrà essere conseguito anche attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, fabbricati, per i quali i soci cooperatori prestano la propria attivita' di lavoro.

La cooperativa potrà, inoltre, chiedere in concessione o comunque acquisire e amministrare, da enti locali, pubblici, privati, ecc. terreni, infrastrutture, strutture e spazi occorrenti per la realizzazione degli scopi sociali e di tutte le operazioni e le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento di tali scopi e/o comunque attinenti direttamente o indirettamente ai medesimi come fattorie sociali, fattorie didattiche, ecc.

Potrà ancora: stipulare convenzioni e contratti con enti e istituzioni per la prestazione di servizi connessi allo scopo sociale; promuovere o partecipare a enti, società, consorzi, preferibilmente se promossi dal movimento cooperativo, aventi scopo di coordinamento e la facilitazione per l'accesso al credito di ogni tipo, prestando le necessarie garanzie e fideiussioni.

Ad integrazione dei suoi primari scopi la cooperativa potrà altresì provvedere a stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, costituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio tra i soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi della legge n. 127 del 17 febbraio 1971 e successive modificazioni ed integrazioni. E' pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

5.8 La cooperativa può aderire a un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile nel rispetto

degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione. I soci cooperatori, nell'ambito degli organi preposti: concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, e alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

6.2 Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (Tipo A) e soci lavoratori delle attività finalizzate all'inserimento al lavoro di soggetti svantaggiati (Tipo B), vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 981/91 e nei limiti previsti dalla legge;

c) soci lavoratori svantaggiati, così come definiti dalla legge 381/91.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

6.3 Possono, altresì, essere soci: soggetti diversi dalle persone fisiche, e in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali; associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

6.4 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

6.5 Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro

soci in base alla

appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci.

Art. 8 - Categoria speciale di soci cooperatori.

8.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse: a) alla loro formazione professionale; b) al loro inserimento nell'impresa. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale è fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

8.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

8.4 La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce: a) la durata del periodo di formazione o di

inserimento del socio speciale; b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa; c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

8.5 Ai soci appartenenti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23.4, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

8.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

8.7 I voti espressi ai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti, ovvero, rappresentati in Assemblea.

8.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3 del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

8.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

8.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto: a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione; b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

8.11 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla categoria speciale deve presentare, sei mesi prima del-

la scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'orga-

no amministrativo, che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

TITOLO IV

IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 10 - Procedura di ammissione

10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente: se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica professionale ed attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, i dati sociali, nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione; i motivi della richiesta e la categoria di soci cui chiede di essere iscritto; l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori e

l'eventuale tassa di ammissione.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata, entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

10.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.11 - Quote e conferimenti

11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

11.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

11.3 Nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore al limite massimo stabilito dalla legge.

11.4 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 12 - Cessione delle quote dei soci operatori

12.1 Le quote dei soci operatori non possono essere cedute, con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 Vincoli sulle quote

13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 - Recesso del socio

14.1 Il socio cooperatore ha il diritto di recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - il mancato consenso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
- d - il mancato consenso al compimento delle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo; e - il venir meno delle condizioni di partecipazione al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non può essere parziale.

14.2 Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

14.3 Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 15 - Esclusione del socio

15.1 L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta ex art. 2531 c.c.;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da po-

tersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5) per fallimento del socio;

6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

15.2 L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

15.4 Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

15.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 - Morte del socio

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune.

16.2 In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 17 - Liquidazione e rimborso della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i dividendi eventualmente maturati e non corrisposti. La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545- quinquies, terzo comma.

17.3 Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dalla approvazione del bilancio.

17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545- quinquies e sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessazione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta

l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - Patrimonio sociale elementi costitutivi

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate a norma del precedente punto 11.3;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dall'assemblea o dalla legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 150,00 (centocinquanta virgola zero zero).

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo

destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 - Divieti

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o, qualora, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

23.3 Utili. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

23.4 Ristorni. Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristoro a favore dei soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Organi

Sono organi della società:

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) L'Organo di Controllo se nominato.	
	Art. 25 - Assemblea	
	25.1 Costituzione e quorum deliberativi.	
	L'Assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare; in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci e rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. In questi casi i dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa e dai soci non intervenuti non oltre 15 (quindici giorni) dalla data della deliberazione.	
	Art. 25.2 - Convocazione.	
	L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante lettera raccomandata A.R., ovvero raccomandata a mano A.R. o, comunque, telematica effettuata con programma che consenta di ottenere la prova della ricezione, ovvero con fax, inviata a ciascun socio, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, componenti dell'organo di controllo e revisore non presenti. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:	
	16	

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere, altresì, convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

25.3 Funzioni.

L'assemblea:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) nomina gli amministratori;

c) nomina l'eventuale Organo di Controllo;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere ai membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

h) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, non oltre, venti

giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

25.4 Verbale delle deliberazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci, favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

25.5 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore, persona fisica, ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota; i soci persone giuridiche potranno avere fino ad un massimo di 5 (cinque) voti.

25.6 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

25.7 Presidenza dell'Assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 - Consiglio di Amministrazione

26.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero e la durata.

La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i

soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica fino a revoca, oppure, per il periodo stabilito dai soci all'atto della nomina.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

26.2 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione

della società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c. c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi, i regolamenti saranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea.

26.3 Convocazioni e deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spediti non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e l'Organo di Controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest'ultimo caso devono, comunque, essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepi-

re adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando, necessario, di visionare, ricevere, o trasmettere documenti.

5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

26.4 Integrazione del Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono

convocare l'Assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

26.5 Compensi agli Amministratori.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri

del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

26.6 Rappresentanza.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Egli ha, anche, la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, istitutori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al

riguardo.

Art. 27 Organo di Controllo

L'Assemblea può nominare, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, un organo di controllo o un revisore. L'Organo di Controllo può essere costituito da uno o più membri effettivi.

La nomina dell'Organo di Controllo o del revisore è obbligatoria nei casi stabiliti dalla legge. Nel caso di nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le Società per Azioni.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 28 Clausola Arbitrale.

28.1 Nei limiti in cui sia consentito dalla legge, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero, tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui la società ha sede legale, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità, salvo le esclusioni di legge. Resta, fin d'ora stabilito, irrevocabilmente, che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

28.2 Esecuzione della decisione.

Fuori dei casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci

presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

28.3 Soppressione.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 30 - Liquidazione del patrimonio

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- A rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato;
- Al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Firmati:

BORINO Natascya

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

24 di 24